

Il giorno 26 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 14-1138/2025/XII**OGGETTO:**

Legge regionale n. 14/2016, articolo 18. Approvazione dei criteri, requisiti e modalità di candidatura per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici e loro aggregazioni, in sostituzione di quelli di cui alla D.G.R. n. 1-7059 del 15 giugno 2023.

A relazione di: Chiarelli

Premesso che la legge regionale n. 14/2016 disciplina l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica sul territorio regionale e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse ed, in particolare, sancisce che:

allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ATL (articolo 8);

le ATL svolgono servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati (articolo 9);

individua nove ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le ATL (articolo 14);

i Consorzi di operatori turistici sono aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico (articolo 18, comma 1);

la Regione Piemonte riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale (articolo 18, comma 2);

i consorzi di operatori turistici hanno sede nel territorio dell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente (articolo 18, comma 5).

Premesso, inoltre, che:

con la D.G.R. n. 1-7059 del 15 giugno 2023, in sostituzione dei precedenti criteri di cui alla D.G.R. n. 21-5049 del 15 maggio 2017, sono stati approvati i criteri e le modalità di riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, ai sensi del sopra richiamato articolo 18;

con DD n. 228/A2109A/2024 del 27 luglio 2024 è stato disposto il riconoscimento di undici consorzi e di una società consortile di rilevante interesse regionale.

Dato atto che, la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore “Valorizzazione turistica del territorio”, nel corso del monitoraggio sugli effetti dell’applicazione dei suddetti criteri approvati in merito alla distribuzione geografica degli undici consorzi di operatori turistici e della società consortile attualmente riconosciuti di rilevante interesse regionale con specifico riferimento agli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui al sopra richiamato articolo 14 presso i quali devono aver sede e svolgere la loro attività prevalente, ha appurato quanto segue:

la distribuzione territoriale dei consorzi non è omogenea rispetto al territorio regionale di riferimento ed agli ambiti territoriali turisticamente rilevanti individuati dal più volte richiamato articolo 14: infatti, in alcuni ambiti territoriali, non opera alcun consorzio o gli stessi sono presenti in numero esiguo e gli stessi ambiti territoriali presentano tuttavia una forte componente di imprese turistiche potenzialmente aggregabili in consorzi operanti in sistema turistico regionale organizzato ed operante in raccordo con le Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale;

presso altri ambiti territoriali ove operano più consorzi attuando progettualità volte alla promocommercializzazione dell’offerta turistica, risulta necessario un maggiore coordinamento per rendere più efficace le loro attività;

inoltre, la presenza di un numero elevato di consorzi, rispetto alle sei ATL attualmente operanti negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti del Piemonte rende poco efficace e parcellizzata l’attività di promocommercializzazione dell’offerta turistica svolta dagli stessi consorzi in relazione all’attività di promozione ed accoglienza turistica delle ATL, soprattutto in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche territoriali (montagna collina e pianura), per destinazione e prodotto turistico;

la vigente previsione del requisito della prevalenza delle imprese del settore ricettivo tra le imprese turistiche componenti la compagine associativa dei consorzi e delle società consortili candidate al riconoscimento, condiziona negativamente la nascita di nuove forme aggregative di tipo consortile soprattutto nelle aree montane più interne ove le imprese del settore ricettivo non sempre sono prevalenti rispetto a quelle che offrono altri servizi ai turisti quali accompagnamento escursionistico ed alpinistico, trasporto persone e bagagli, noleggio attrezzature sportive, nell’ambito della pratica di attività outdoor, e che risultano essere in forte espansione numerica in relazione alla sempre più diffusa pratica di attività all’aria aperta anche di sola giornata;

alla luce di ciò, risulta opportuno prevedere di avviare una revisione dei vigenti criteri di riconoscimento dei consorzi di rilevante interesse turistico, adottando una metodologia che, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 14/2016:

favorisca il riconoscimento di nuovi consorzi che operino prioritariamente in aree territoriali prive di organizzazioni consortili con effetti positivi tra l’altro, sull’ottimizzazione della spesa regionale destinata al sostegno dell’organizzazione dei consorzi e della promozione e commercializzazione dei prodotti turistici;

preveda un percorso di crescita professionale e di accompagnamento al riconoscimento di consorzi di operatori turistici costituiti ma non ancora riconosciuti attraverso il coinvolgimento di questi soggetti nella progettualità di promo-commercializzazione del prodotto turistico presentata, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 14/2016, dai consorzi già riconosciuti; tale percorso, consentirà ai nuovi entranti di acquisire il riconoscimento regionale ai sensi dell'articolo 18 della sopracitata legge regionale;

favorisca gradualmente l'aggregazione anche degli attuali consorzi già riconosciuti e la razionalizzazione della distribuzione degli stessi rispetto agli ambiti territoriali presso cui svolgono la loro attività prevalente.

Dato atto, inoltre, che, allo scopo di assicurare il coinvolgimento delle categorie interessate nel processo di tale revisione, il sopra citato Settore "Valorizzazione turistica del territorio" ha organizzato con il coinvolgimento di una rappresentanza dei consorzi e società consortili attualmente riconosciuti in data 23 gennaio, 31 gennaio e 6 marzo 2025, tre momenti di confronto al fine di presentare gli esiti delle valutazioni condotte dal medesimo Settore, le criticità rilevate quali presupposti per l'avvio della revisione dei suddetti criteri e delle modalità di riconoscimento dei consorzi di rilevante interesse regionale e condividere, come da documentazione agli atti, il documento, dallo stesso elaborato, contenente i nuovi criteri, requisiti e modalità di candidatura per il riconoscimento e che, in particolare, prevede quanto segue:

- la riduzione da cinque a quattro anni del periodo minimo di operatività richiesto ai consorzi di operatori turistici ai fini del riconoscimento;
- l'eliminazione della prevalenza delle imprese del settore ricettivo tra le imprese turistiche componenti la compagine associativa dei consorzi e delle società consortili candidate al riconoscimento, prevedendo che l'aggiornamento dei codici ATECO sarà effettuato al momento della pubblicazione del bando;
- la previsione di un percorso di crescita professionale e di accompagnamento al riconoscimento di consorzi di operatori turistici costituiti ma non ancora riconosciuti attraverso il coinvolgimento di questi soggetti nella progettualità di promo-commercializzazione del prodotto turistico presentata, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 14/2016, dai consorzi già riconosciuti; tale percorso consentirà ai nuovi entranti di acquisire il riconoscimento regionale ai sensi dell'articolo 18 della sopracitata legge regionale;
- la conseguente necessità di rivalutare il regime di Aiuti di Stato applicabile alla luce del nuovo assetto che potrà determinarsi a seguito della presente revisione dei criteri;
- il riconoscimento di nuovi consorzi prioritariamente in aree territoriali prive di organizzazioni consortili, contribuendo al riequilibrio della loro distribuzione rispetto al territorio regionale di riferimento ed agli ambiti territoriali turisticamente rilevanti nonché all'ottimizzazione della spesa regionale destinata al sostegno alla promozione e commercializzazione dei prodotti turistici.

Sentita, ai sensi del comma 2, dell'articolo 18 della legge regionale n. 14/2016, la Commissione consiliare competente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 maggio 2025.

Ritenuto, pertanto, di:

approvare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 14/2016, i criteri, requisiti e modalità di candidatura previsti per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici e delle società consortili di rilevante interesse regionale, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione dei precedenti criteri di cui alla D.G.R. n. 1-7059 del 15 giugno 2023;

demandare alla Direzione regionale Cultura, turismo, sport e commercio, Settore "Valorizzazione turistica del territorio", l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria,

economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 14/2016, i criteri, requisiti e modalità di candidatura previsti per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici e delle società consortili di rilevante interesse regionale, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione dei precedenti criteri di cui alla D.G.R. n. 1-7059 del 15 giugno 2023;

di demandare alla Direzione regionale Cultura, turismo, sport e commercio, Settore "Valorizzazione turistica del territorio", l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2021, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

**CRITERI, REQUISITI E MODALITÀ DI CANDIDATURA PREVISTI PER IL
RICONOSCIMENTO DEI CONSORZI DI OPERATORI TURISTICI E DELLE SOCIETÀ
CONSORTILI DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE**

ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14

PREMESSE

La legge regionale n. 14/2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 3/2023, disciplina, tra l’altro, la concessione di contributi a favore dei consorzi di operatori turistici e società consortili composte da aggregazioni di consorzi turistici di rilevante interesse regionale, riconosciuti ai sensi del suo articolo 18 sulla base di criteri e modalità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Il comma 1 del suddetto articolo 18 definisce i consorzi di operatori turistici, quali “aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico”.

Il successivo comma 1bis, introdotto nel 2023, sancisce che al fine di aumentare l’efficacia delle attività di promo-commercializzazione in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche e di prodotto turistico, possono essere costituite società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, composte da aggregazioni di consorzi di operatori turistici già riconosciuti ed operanti sul territorio piemontese.

I commi 4 e 5 definiscono sia l’attività che gli scopi, nonché la sede: “i consorzi di operatori turistici e le società consortili attuano, all’interno di uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell’offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici” e “hanno sede nel territorio dell’ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente”.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 4, la Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici e le società consortili favorendo l’aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede nell’ambito territoriale turisticamente rilevante entro cui svolgono la loro attività prevalente.

Allo scopo di provvedere al riconoscimento da parte della Regione Piemonte dei consorzi di operatori turistici e delle loro aggregazioni in società consortili di rilevante interesse regionale il presente documento riporta criteri e modalità, per le finalità di cui al sopra richiamato articolo 18.

L’assetto di base su cui si innesta il presente documento, teso a disciplinare i criteri di riconoscimento dei consorzi di operatori turistici, è quello delineato con la legge regionale n. 14/2016, la cui ultima applicazione (in attuazione alla DGR n. 1-7059 del 15 giugno 2023) ha nell’immediato dato luogo ad una situazione di disomogeneità tra i vari ambiti territoriali turisticamente rilevanti in termini di presenza di consorzi di operatori turistici; addirittura alcuni ambiti risultano totalmente o parzialmente scoperti.

Inoltre risulta essere presente su molti ambiti territoriali una forte componente di imprese turistiche che non appartengono ad alcuna compagine consortile, pertanto il sistema turistico regionale presenta un’alta potenzialità di crescita in termini di aggregazioni di tipo consortile che operino in sinergia tra loro e con gli altri attori del sistema turistico regionale.

Sebbene l’appartenenza a un consorzio turistico sia una decisione imprenditoriale indipendente, è

essenziale stimolare la collaborazione nelle progettualità condivise con la Regione e favorire lo sviluppo di una rete di imprese che lavorino in sinergia.

Pertanto, per favorire la nascita di nuove aggregazioni si prevede di sostenere un percorso di crescita professionale di tali soggetti in termini di progettualità condivise con consorzi di operatori turistici già riconosciuti, percorso che consentirà progressivamente ai nuovi entranti di acquisire il riconoscimento regionale ai sensi dell'art. 18.

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI PREVISTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONSORZI E DELLE SOCIETÀ CONSORTILI DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

1.1 Requisiti di ammissibilità dei consorzi candidati al riconoscimento.

- a) Il consorzio deve essere costituito ed operante sul territorio piemontese da almeno quattro anni antecedenti (anno solare) a quello della richiesta di riconoscimento ed essere iscritto al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 8 della Legge 580/1993.
- b) La sede legale del consorzio deve essere in Piemonte, nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui opera l'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL), ai sensi del comma 3, dell'articolo 13 della legge regionale n. 14/2016, ed in tale ambito il consorzio svolge l'attività prevalente misurata in termini di numero di imprese turistiche e da altri soggetti privati ovvero imprese, che lo costituiscono e che perseguono finalità di interesse culturale e turistico, del consorzio medesimo.
- c) Il consorzio deve essere composto da almeno cinquanta imprese turistiche classificate con codice ATECO ricadente tra quelli vigenti in occasione dell'approvazione del bando ed iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e disporre di almeno millecinquecento posti letto nel rispettivo ambito di riferimento e/o in quello confinante. La prevalenza dei complessivi posti letto deve essere in strutture ricettive localizzate in comuni non montani.

In deroga a quanto indicato al punto c), un consorzio sito in un comune classificato come montano, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826 – 6658 del 12 maggio 1988 *“Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura”*, ai fini del riconoscimento, dovrà essere composto da un minimo di trenta imprese turistiche classificate con codice ATECO tra quelli vigenti in occasione dell'approvazione del bando ed iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, disporre di almeno trecentosettantacinque posti letto, purché situati tutti in comuni montani ed avere almeno il 60% dei soci con sede in comuni montani come classificati ai sensi della sopracitata deliberazione. I posti letto delle strutture ricettive localizzati in comuni non montani non possono eccedere le millecinquecento unità.

- d) Il consorzio turistico deve:
 - essere dotato di una adeguata struttura organizzativa in conformità agli articoli 2603 e seguenti del Codice Civile;
 - avere sede operativa stabilmente funzionante dotata di risorse strumentali e tecnologiche che garantiscano operatività ed aggiornamento costanti, fruibilità dei servizi turistici e promozione del territorio anche attraverso un proprio sito web dedicato ed altri canali digitali;
 - aver partecipato ad almeno 2 eventi per ogni anno richiesto ai fini del riconoscimento (fiere nazionali, internazionali, azioni di promo-commercializzazione anche on line);
 - disporre di almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio e garantisca la

presenza di almeno 5 giorni su 7. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella dell'anno per il quale si chiede il riconoscimento (anno civile);

- aver presentato progetti di promo commercializzazione del prodotto turistico di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 14/2016 nell'annualità precedente la richiesta di riconoscimento, in forma singola o partecipata (requisito richiesto ai consorzi già riconosciuti di rilevante interesse regionale).

1.2 Requisiti degli associati ai consorzi candidati al riconoscimento

- a) Ai fini del riconoscimento di consorzio di rilevante interesse turistico gli associati devono essere imprese turistiche iscritte al Registro delle Imprese, classificate con codice ATECO primario o secondario tra quelli vigenti al momento dell'apposito bando di riconoscimento ex art. 18 legge regionale n. 14/2016.

Tra le imprese turistiche si annoverano ad esempio le strutture ricettive e di ristorazione, gli agriturismi (ancorchè abbiano per definizione, attività agricola prevalente), tour operator e agenzie di viaggi, attività di organizzazione di fiere e convegni, attività sportive ed intrattenimento, taxi, attività legate all'enoturismo (degustazioni, cantine con visite guidate).

Possono altresì essere inclusi nella compagine associativa nel rispetto della prevalenza delle imprese turistiche, di cui al primo capoverso, altre imprese non turistiche che perseguono finalità di interesse culturale e turistico in quanto attori della filiera turistica di riferimento del consorzio, iscritte al Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 580/1993.

Anche per tali tipologie si farà riferimento ai codici ATECO vigenti al momento del bando.

- b) Gli associati del consorzio turistico hanno sede legale o operativa nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui il consorzio ha stabilito la propria sede legale ed in cui svolge l'attività prevalente. Ai fini del riconoscimento sono ammessi soci aventi sede legale o operativa nell'ambito ad esso confinante, purché la prevalenza dei soci ricada nell'ambito territoriale turisticamente rilevante presso cui il consorzio ha stabilito la propria sede legale.
- c) Un associato del consorzio può essere socio di altri consorzi di operatori turistici del Piemonte, purché abbia la sede legale diversa da quella operativa. Il soggetto che partecipa a più consorzi deve avere sede operativa presso il territorio dei consorzi ai quali è associato.
- d) È possibile l'iscrizione ad un solo consorzio. Nel caso in cui si rilevi l'appartenenza di un socio a due consorzi diversi, vale in prima istanza la regola della territorialità ovvero l'attribuzione al consorzio che ha la sede legale e prevalenza di soci nell'ambito territoriale di riferimento. Nel caso in cui tale soluzione non fosse sufficiente a dirimere il caso, il socio verrà assegnato nel computo al consorzio con maggiore anzianità di iscrizione.
- e) Un associato del consorzio che si configuri come prestatore di servizi turistici diversi dal ricettivo, può essere socio di altri consorzi di operatori turistici del Piemonte se svolge la propria attività presso il territorio dei consorzi al quale è associato.

1.3 Requisiti di ammissibilità delle Società consortili candidate al riconoscimento.

- a) Le società consortili candidate al riconoscimento devono operare in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche e di prodotto turistico afferenti ad uno o più ambiti territoriali turisticamente rilevanti ed essere costituite da almeno due consorzi già riconosciuti di rilevante interesse regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 14/2016. Possono altresì includere consorzi costituiti ed operanti sul territorio piemontese

da due anni antecedenti la richiesta di riconoscimento della società consortile purchè in possesso dei requisiti indicati al punto 1 lett. b, c, d. In tal caso la compagine associativa deve essere mantenuta per almeno tre anni successivi al riconoscimento.

- b) La sede legale della società consortile deve essere in Piemonte, nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui opera l'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 13 della legge regionale n. 14/2016, ed in cui essa svolge l'attività prevalente misurata in termini di numero di imprese turistiche, e altri soggetti privati ovvero imprese che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.
- c) La società consortile deve:
 - essere dotata di una adeguata struttura organizzativa in conformità agli articoli 2603 e seguenti del Codice Civile;
 - avere sede operativa stabilmente funzionante, dotata di risorse strumentali e tecnologiche che garantiscano operatività ed aggiornamento costanti, fruibilità dei servizi turistici e promozione del territorio anche attraverso un proprio sito web dedicato ed altri canali digitali;
 - disporre di un adeguato numero di dipendenti in modo tale da garantire che le attività della società consortile siano svolte in presenza per almeno 5 giorni su 7 anche avvalendosi dei dipendenti dei consorzi associati. La durata dei relativi contratti deve essere pari almeno a quella dell'anno per il quale si chiede il riconoscimento (anno civile);
 - aver partecipato ad almeno 4 eventi per ogni anno richiesto ai fini del riconoscimento (fiere nazionali, internazionali, azioni di promo-commercializzazione anche on line);
 - aver presentato progetti di promo commercializzazione del prodotto turistico di cui all'art. 21 della legge regionale n. 14/2016 nell'annualità precedente la richiesta di riconoscimento, in forma singola o partecipata (requisito richiesto a società consortili già riconosciute di rilevante interesse regionale).

1.4 Criteri selettivi per l'attribuzione del riconoscimento

Ai fini del riconoscimento della rilevanza regionale dei consorzi di operatori turistici e delle società consortili sono previsti i criteri selettivi di merito come sotto riportato in ordine di priorità:

a) Consorzi di operatori turistici:

- consorzio candidato al primo riconoscimento con soci operanti in aree territoriali prive o con debole rappresentanza di imprese associate ad organizzazioni consortili o loro aggregazioni.
- numero di anni continuativi di operatività quale consorzio di rilevante interesse regionale;
- percentuale di soci del consorzio operanti nell'ambito di riferimento;
- numero di anni di operatività del consorzio candidato al riconoscimento oltre a quelli richiesti ai fini dell'ammissibilità;
- consorzio turistico già riconosciuto che opera attraverso progetti realizzabili in autonomia o in partenariato con altri consorzi o società consortili volti a valorizzare aree di prodotto coincidenti con uno o più ambiti turistici;
- esperienza maturata nella co-progettazione con il coinvolgimento di consorzi che hanno avviato il percorso di accompagnamento al riconoscimento di consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale.

- numero di eventi a cui ha partecipato il consorzio negli ultimi tre anni di operatività oltre ai due obbligatoriamente previsti ai fini dell'ammissibilità;

b) Società consortili:

- numero di anni di operatività quale società consortile di rilevante interesse regionale;
- numero di consorzi componenti la società consortile richiedente il riconoscimento;
- omogeneità della società consortile in termini di tipologia di consorzi associati (società consortile interamente costituita da consorzi di montagna o interamente costituita da consorzi fuori territorio montano o mista);
- numero di ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui i consorzi costituenti la società consortile svolgono la loro attività prevalente;
- numero di eventi a cui ha partecipato la società consortile negli ultimi tre anni di operatività oltre ai quattro obbligatoriamente previsti ai fini dell'ammissibilità;
- esperienza maturata nella co-progettazione con il coinvolgimento di consorzi che hanno avviato il percorso di accompagnamento al riconoscimento di consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale.

Ritenuto opportuno estendere la platea di imprese aderenti al sistema turistico regionale attraverso l'adesione ad organismi consortili, si delinea un percorso di accompagnamento e crescita professionale per consorzi già in possesso di determinati requisiti, in grado di operare in sinergia e co-progettazione con i consorzi già riconosciuti, come sotto definito.

1. 5 Percorso di accompagnamento al riconoscimento di consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale

Il percorso di accompagnamento al riconoscimento di consorzio rilevante interesse regionale trova fondamento normativo nell'articolo 21 della legge regionale n. 14/2016 e nei relativi criteri per la concessione dei contributi approvati dalla Giunta regionale.

Di seguito, si delineano i requisiti di ammissibilità al percorso di accompagnamento al riconoscimento di consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale.

a. Il consorzio deve essere costituito ed operante sul territorio piemontese da almeno due anni antecedenti quello di inizio del percorso di accompagnamento.

b. Deve essere iscritto al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 580/1993 ed aver svolto effettiva e comprovata attività turistica.

c. La sede legale del consorzio deve essere in Piemonte, nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui opera l'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL), ai sensi del comma 3, dell'articolo 13 della legge regionale n. 14/2016, ed in cui il consorzio svolge l'attività prevalente misurata in termini di numero di imprese turistiche e da altri soggetti privati ovvero imprese, che lo costituiscono e che perseguono finalità di interesse culturale e turistico, del consorzio medesimo.

d. Il consorzio deve essere composto da almeno quaranta imprese turistiche classificate con codice ATECO tra quelli individuati in occasione dell'approvazione del bando ed iscritte al Registro delle Imprese ai presso la Camera di Commercio e disporre di almeno milleduecento posti letto nel rispettivo ambito di riferimento e/o in quello confinante. La prevalenza dei complessivi posti letto deve essere in strutture ricettive localizzate in comuni non montani.

e. Un consorzio sito in un comune classificato come montano, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826 – 6658 del 12 maggio 1988 "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura", ai fini del riconoscimento, dovrà essere composto da un minimo di ventiquattro soci e disporre di almeno trecento posti letto, purché situati tutti in comuni montani ed avere almeno il 60% dei soci con sede in comuni montani come classificati ai sensi della sopracitata deliberazione. I posti letto delle strutture ricettive localizzati in comuni non montani non possono eccedere le milleduecento unità.

f. Il consorzio turistico deve:

essere dotato di una adeguata struttura organizzativa in conformità agli articoli 2603 e seguenti del Codice Civile;

avere sede operativa stabilmente funzionante dotata di risorse strumentali e tecnologiche che garantiscano operatività ed aggiornamento costanti, fruibilità dei servizi turistici e promozione del territorio anche attraverso un proprio sito web dedicato ed altri canali digitali;

disporre di almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7, il cui contratto di assunzione dovrà essere attivato al più tardi all'atto della presentazione del progetto e con durata almeno pari a quella del progetto stesso.

Tali consorzi potranno partecipare alle progettualità dei consorzi o società consortili riconosciuti beneficiando, per il tramite dei servizi di promo-commercializzazione resi nell'ambito dei progetti ex art. 21 della legge regionale n. 14/2016, del sostegno regionale, attraversando una fase di crescita organizzativa ma soprattutto in termini di capacità progettuale, nell'ottica di raggiungere i requisiti per il riconoscimento di cui all'art. 18.

Al fine di rendere effettivo il sostegno alla crescita dei nuovi consorzi, nel bando ex art. 21 sarà stabilita una quota minima che il consorzio riconosciuto dovrà trasferire, ove ne facciano richiesta, ai consorzi coprogettanti non riconosciuti, in ragione delle attività svolte.

Tale quota, cui si applicherà il regime di Aiuti di Stato previsto dal bando, vedrà come beneficiari dell'aiuto, unicamente i consorzi co-progettanti, salvo fattispecie ristrette di aiuti che potranno essere imputati secondo specifiche modalità eventualmente individuate nel bando.

L'avvenuta adesione alle progettualità di promo-commercializzazione dei prodotti turistici presentate dai consorzi già riconosciuti ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 14/2016 sarà da dimostrare con le modalità definite nei criteri approvati dalla Giunta Regionale per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 14/2016.

2. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Valorizzazione turistica del territorio.

Entro il primo semestre di ogni anno sarà pubblicato il bando regionale per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici e delle loro aggregazioni in società consortili di rilevante interesse

regionale; con lo stesso verranno definiti i punteggi attribuibili ai criteri indicati al paragrafo 1 ed il punteggio minimo che dovrà essere obbligatoriamente raggiunto.

Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle domande prevista dal bando di riconoscimento.

Al fine di rendere più efficace l'attività di promo-commercializzazione dell'offerta turistica svolta dai consorzi, soprattutto in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche territoriali (montagna collina e pianura), per destinazione e prodotto turistico, il bando potrà prevedere priorità di riconoscimento volte a favorire: la graduale aggregazione degli attuali consorzi già riconosciuti e loro aggregazioni; la razionalizzazione della distribuzione degli stessi rispetto agli ambiti territoriali di riferimento e al numero di imprese del settore ricettivo ivi operanti; il riconoscimento di nuovi consorzi circoscritto alle sole aree territoriali prive o debolmente rappresentate da imprese del settore ricettivo associate ad organizzazioni consortili o loro aggregazioni.

3. MODALITÀ DI CANDIDATURA

La domanda, sottoscritta dal Legale rappresentante, o suo delegato deve essere corredata di ogni elemento utile a valutare il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.

L'istanza deve essere presentata dai consorzi che:

- a) richiedono il primo riconoscimento di consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale;
- b) confermano il riconoscimento già avvenuto;
- c) intendono aderire al percorso di accompagnamento al riconoscimento regionale.

Documenti e dichiarazioni obbligatori da presentare e da rendere in fase di istanza di primo riconoscimento e di eventuale adesione al percorso di accompagnamento al riconoscimento regionale sono:

- a) copia dell'atto costitutivo registrato e dello statuto da cui dovrà evincersi che il consorzio o società consortile ha per oggetto l'attuazione di programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica conformemente all'articolo 18, comma 4, della l.r. 14/2016;
- b) descrizione chiara e precisa della struttura organizzativa e tecnica del consorzio/società consortile di cui al precedente paragrafo 1;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'elenco completo dei propri associati, aggiornato alla data di presentazione della domanda, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, l'indicazione del numero dei posti letto disponibili di ciascuno, al fine di formare la soglia minima di cui al precedente paragrafo 1;
- d) copia del contratto di affitto o di comodato d'uso di durata almeno pari al periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento ovvero copia dell'atto di proprietà della struttura a dimostrazione della presenza della sede;
- e) copia del contratto di lavoro del dipendente sottoscritto tra le parti (almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio/società consortile e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella dell'anno per il quale si chiede il riconoscimento (anno civile). Per i consorzi che intendono aderire al percorso di accompagnamento al riconoscimento di rilevante interesse regionale il contratto di assunzione dovrà essere attivato al più tardi all'atto della presentazione del progetto con durata almeno pari a quella del progetto stesso;

- f) relazione sulle attività svolte dalla data di costituzione alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

La relazione deve inoltre, illustrare i programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi di promo-commercializzazione del prodotto turistico piemontese nel proprio ambito/i di riferimento. La relazione deve essere integrata da documentazione probante le spese sostenute per la realizzazione delle sopracitate attività. Nel caso le attività siano state effettuate direttamente con proprio personale senza ricorso a prestazioni esterne o comunque senza spese dimostrabili, dovranno comunque essere presentati documenti (fotografie, attestazioni locandine, autorizzazioni etc) comprovanti l'avvenuta realizzazione.

- g) Bilancio relativo ai tre anni precedenti a quello del riconoscimento. Bilancio dell'ultimo anno per i consorzi che intendono aderire al percorso di accompagnamento al riconoscimento di rilevante interesse regionale.

La domanda di primo riconoscimento del consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale, di conferma di riconoscimento e di adesione al percorso di accompagnamento al riconoscimento di rilevante interesse regionale è soggetta a imposta di bollo da € 16,00, ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642.

Nel caso di conferma del riconoscimento già avvenuto i documenti e le dichiarazioni obbligatorie sono le seguenti:

- h) descrizione chiara e precisa della struttura organizzativa e tecnica del consorzio/società consortile di cui al precedente paragrafo 1;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'elenco completo dei propri associati, aggiornato alla data di presentazione della domanda, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, l'indicazione del numero dei posti letto disponibili di ciascuno, al fine di formare la soglia minima di cui al precedente paragrafo 1;
- j) in caso di variazioni, copia del contratto di lavoro del dipendente sottoscritto tra le parti (almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio/società consortile e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7 per il periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella del riconoscimento;
- k) ultimo bilancio approvato;
- l) relazione sulle attività svolte nell'anno precedente a quello di richiesta del nuovo riconoscimento.

Qualora intervenissero modifiche relative ai documenti di cui alle lettere a) e d) i soggetti che presentano domanda sono tenuti a darne immediata comunicazione agli uffici.

Il bando regionale potrà prevedere ulteriori documenti di maggior dettaglio ad integrazione di quelli sopra elencati.